



Gino Marinozzi

PROPOSTA DI MODIFICA NR. 1

In merito all' Art. 7-bis, comma 2., si ritiene vadano precisati i casi di negligenza professionale; a tal riguardo si propone la seguente formulazione: ***“2. In alternativa a quanto stabilito dal comma 1, i gestori possono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, ovvero nel caso di dolo o di colpa grave di cui all'art. 2236 c.c., che assicuri una copertura di almeno 100.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 2.500.000 euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.”***

PROPOSTA DI MODIFICA NR. 2

In merito all' Art. 24, comma 2, si ritiene utile indicare un'alternativa ***“ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali...”*** e a tal riguardo si propone di inserire nel comma 2) la seguente formulazione ***“Le PMI, in alternativa alla suddetta disposizione del 5%, possono presentare almeno una certificazione di bilancio, soggetta a tutti i requisiti previsti dal D.Lgs n. 39 del 2010, sia in tema di nomina del revisore, che di approvazione da parte dell'assemblea dei soci della relazione di revisione, con unico atto che rappresenti il bilancio ed il suo deposito.”***

PROPOSTA DI MODIFICA NR. 3

In merito all'Art. 13 (obblighi del gestore) si ritiene che vada precisata la possibilità di fare la pubblicità attraverso il portale di equity crowdfunding inserendo una specifica norma.